

Dott. Luigi Murri
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Autorizzato per la Radioprotezione
D. Lgs. 230 del 17.03.1995

Via Francesco Schupfer, 69 - 00167 Roma
E-mail: luigimu@yahoo.it
Codice Fiscale: MRRLGU75P09D704I
Partita IVA: 02238690693

SCHEDA INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI “LAVORATORI FRAGILI” A.S. 2021-2022

1. SCOPO

Nel contesto generale di riavvio delle attività connesse all’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, perdurando la fase pandemica dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2, anche quest’anno si rende necessario attuare specifiche misure di tutela della salute a favore dei cosiddetti “lavoratori fragili”, che per condizioni cliniche particolari, in caso di co-morbilità con covid-19, possano correre un maggior rischio di contagio ovvero subire un decorso clinico più severo.

Rispetto a quanto accadeva all’inizio del precedente anno scolastico, sono intercorsi notevoli cambiamenti riguardanti: il contesto epidemiologico; l’attuazione di una imponente campagna vaccinale; il quadro normativo generale e, più nello specifico, l’obbligo del c.d. *green-pass* per tutto il personale scolastico.

Con queste premesse e tenendo conto che, nel corso di un anno, molti lavoratori potrebbero aver visto mutare le proprie condizioni di salute (e quindi di rischio), è necessario rinnovare integralmente l’iniziativa attuata un anno fa.

2. SITUAZIONE

Le vigenti norme, elaborate per il contenimento e la gestione del rischio epidemiologico, affidano al Medico Competente (MC) il compito di identificare e segnalare al Datore di Lavoro le situazioni caratterizzate da particolari criticità dei dipendenti, per condizioni cliniche attuali o pregresse, al fine di consentirne la relativa tutela.

Il DL n. 34 del 19/05/2020 nell’art. 83 stabilisce che “in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la *sorveglianza sanitaria eccezionale* dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

L’art. 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla *sorveglianza sanitaria eccezionale* fino al 31 dicembre 2021.

In estrema sintesi, per descrivere le caratteristiche del “Lavoratore fragile” è possibile utilizzare la definizione contenuta nel D.L. n. 18 del 2020, art. 26, comma 2: si tratta di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio

derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992. In aggiunta a ciò, quale ulteriore fattore, deve necessariamente essere considerato se i lavoratori si siano sottoposti o meno alla vaccinazione anti covid-19. Numerosi dati scientifici mostrano, infatti, che il vaccino si è rivelato uno strumento efficacissimo nella riduzione del "rischio biologico" connesso a covid-19. E, grazie alla vaccinazione, lo stato di fragilità dell'individuo è come se venisse, di fatto, notevolmente attenuato.

Bisogna peraltro considerare come la "fragilità" sia dovuta, in genere, a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il Lavoratore potrebbe non averle riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il Lavoratore ne abbia messo al corrente il MC. Inoltre tale condizione potrebbe interessare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Pertanto si rende necessario sensibilizzare i lavoratori affinché comunichino al MC l'eventuale sussistenza della propria condizione di fragilità.

3. PROCEDURA DA SEGUIRE

Il Lavoratore può contattare il Medico Competente tramite e-mail, comunicando: i propri dati; un recapito telefonico utile; gli elementi informativi essenziali riguardanti l'eventuale sussistenza di patologie/condizioni simili a quelle sopra riportate; la descrizione della mansione lavorativa. Una volta avvenuto il primo scambio di informazioni, nel quale il Lavoratore potrà illustrare il caso e porre al MC tutti i quesiti ritenuti utili al riguardo, l'interessato potrà presentare all'Istituto formale richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. c. del D.Lgs. 81/2008 (c.d. visita a richiesta del Lavoratore), fornendo al MC copia della documentazione sanitaria relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione.

Qualora la valutazione esperita confermi le condizioni di "Lavoratore fragile", il Medico Competente provvederà, sempre nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, a comunicarlo direttamente al Datore di Lavoro, per prescrivere a quest'ultimo le specifiche misure di tutela da attuare a favore dell'interessato.

Si precisa che, per quanto sopra esposto, non vi è alcun automatismo nel rinnovo di prescrizioni formalizzate in precedenza. Pertanto anche i lavoratori, che sono già stati oggetto di specifiche misure di tutela nel corso del precedente anno scolastico, dovranno contattare nuovamente il Medico Competente e seguire il medesimo iter di coloro che si segnaleranno per la prima volta.

Roma, 06 settembre 2021

DOTT. LUIGI MURRI
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Medicina del Lavoro

